

Proposta N. 63 Prot. Data 17.07.2017		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ <p style="text-align: center;">L'impiegato responsabile</p> _____
---	---	---

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 108 del Reg. Data 13.09.2017	OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, A) D. LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 180/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO NELLA CAUSA CIVILE COMUNE DI ALCAMO CONTRO AMATO COSTRUZIONI S.R.L. - N.R.G. 768/15.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____		NOTE IMMEDIATA ESECUZIONE

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di settembre alle ore 19,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1	FERRO VITTORIO	SI	-	13	FERRARA ANNA LISA	SI	-
2	SCIBILIA NOEMI	SI	-	14	PUMA ROSA ALBA	SI	-
3	CALAMIA MARIA PIERA	SI	-	15	CRACCHIOLO FILIPPO	SI	-
4	MELODIA GIOVANNA	SI	-	16	SUCAMELI GIACOMO	-	SI
5	BARONE LAURA	SI	-	17	DARA FRANCESCO	-	SI
6	VIOLA FRANCESCO	SI	-	18	ALLEGRO ANNA MARIA	SI	-
7	LOMBARDO VITO	SI	-	19	NORFO VINCENZA RITA	-	SI
8	ASTA ANTONINO	SI	-	20	MESSANA SAVERIO	SI	-
9	CUSUMANO FRANCESCO	SI	-	21	CALANDRINO GIOVANNI	SI	-
10	SALATO FILIPPO	SI	-	22	CAMARDA CATERINA	SI	-
11	CUSCINA' ALESSANDRA	SI	-	23	RUISI MAURO	SI	-
12	MANCUSO BALDASSARE	SI	-	24	PITO' GIACINTO	SI	-

TOTALE PRESENTI N.21

TOTALE ASSENTI N. 3

Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso
Partecipa il V/Segretario Generale del Comune Dr. Francesco Maniscalchi

Consiglieri scrutatori

- 1) Calamia Maria Piera
- 2) Calandrino Giovanni
- 3) Cuscinà Alessandra

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 21

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 7 dell'o.d.g. relativo a: **“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, A) D. LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 180/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO NELLA CAUSA CIVILE COMUNE DI ALCAMO CONTRO AMATO COSTRUZIONI S.R.L. - N.R.G. 768/15.** e sottopone al consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 241/90 e s.m.i., sottopone al consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013;

Premesso che con sentenza n. 180/2017 emessa, dal Giudice di Pace di Alcamo in data 27/04/2017, tra il Comune di Alcamo e la Ditta Amato Costruzioni s.r.l. con la quale si rigetta l'opposizione proposta dal Comune di Alcamo avverso il decreto ingiuntivo n° 94/2015 e condanna il Comune di Alcamo al pagamento della somma complessiva di € 961,98, oltre gli interessi spettanti dalla scadenza delle fatture sino al soddisfo e rivalutazione della somma secondo gli indici ISTAT, alla Ditta Amato Costruzioni s.r.l., oltre alle spese del giudizio di opposizione pari ad € 330,00 ed accessori (15% + C.P.A. 4% ed IVA al 22%) ed oltre alle spese del procedimento di ingiunzione pari ad € 171,50 oltre C.P.A. ed IVA e successione spese se dovute per legge;

Dato atto che la sentenza, è stata notificata, con la formula esecutiva in data 16/05/2017 con trasmissione via pec e Prot. Gen. n. 25976;

Considerato che l'esecuzione della sentenza è subordinata al previo riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del Tuel, trattandosi di debito che rientra nella fattispecie di cui al comma 1 lett. a) della citata norma;

Ritenuto che, secondo i principi espressi dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite per il Controllo della Regione Siciliana nella deliberazione n. 2/2011, e confermati dal più recente orientamento della sezione di controllo (cfr. pareri 55/2014, 184/2014, 177/2015) e del giudice amministrativo (cfr. TAR Sicilia, Palermo 15.11.2011, n. 2127) il riconoscimento del debito fuori bilancio non è conseguenza di alcun automatismo ma presuppone una valutazione da parte dell'organo consiliare che *“accerta in modo rigoroso l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma per il riconoscimento”* ed *“accerta le cause che hanno originato l'obbligazione di pagamento, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità”*, individuando le risorse per far fronte al pagamento;

Evidenziato che la Corte ha ribadito che *“anche con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel), i nuovi principi contabili pongono particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell’organo consiliare”*;

Rilevato, ancora, che secondo l’orientamento della Corte *“le sottese esigenze di celerità, che trovano ragione nell’esigenza di impedire la maturazione di oneri ulteriori devono essere soddisfatte attraverso la celere convocazione dell’organo consiliare, senza alcuna possibilità di provvedimenti interinali ed urgenti da parte di altri organi”*;

Richiamata la nota prot. 25881 del 25.11.2016 con la quale è stato formalizzato il procedimento, l’assetto delle competenze e termini endoprocedimentali da rispettare al fine di addivenire al riconoscimento del debito in sede consiliare entro un termine che consenta agli uffici competenti di poter effettuare il pagamento entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 e s.m.i. decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, evitando in tal modo l’aggravarsi di spese per gli oneri della procedura esecutiva ed interessi;

Considerato che i sottoscritti responsabili del procedimento, incaricati dal dirigente, hanno effettuato l’istruttoria da cui emerge quanto segue:

1. con Deliberazione di G.M. n° 226 del 10-08-2011 si deliberavano le direttive in materia di stabilizzazione finanziaria e di Patto di Stabilità Interno per il triennio 2011-2013 . Atto di indirizzo;
2. **relativamente all’atto ingiuntivo per il pagamento della Fattura n° 04/2013 del 12/02/2013 della Ditta Amato Costruzioni s.r.l. dell’importo complessivo di € 708,73 dei lavori di Manutenzione straordinaria della strada rurale Fastuchera :**
 - a) con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 2142 del 16-09-2011 si liquidava il certificato n°1 di pagamento della prima rata del 24-08-2011 alla Ditta Amato Costruzioni s.r.l. per lavori al 1°S.A.L., giusta Fattura n° 34/11 del 24-08-2011 della Ditta Amato Costruzioni s.r.l.;
 - b) nella sopracitata determinazione si riportava l’istanza, della Ditta Amato Costruzioni s.r.l., per la cessione dei crediti di cui all’art. 9, comma 3 bis, del Decreto n° 185 del 29-11-2008, convertito con modificazioni dalla L. n° 2 del 28-01-2009, del 14-09-2011;
 - c) la Ditta Amato Costruzioni S.r.l. non ha formalizzato la cessione di credito di cui alla sopra citata istanza;
 - d) questo Ente con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 66 del 27-01-2012 ha proceduto al pagamento del certificato n°1 di pagamento della prima rata del 24-08-2011 relativo alla Fattura n° 34/11 del 24-08-2011 della Ditta Amato Costruzioni s.r.l.;
3. **relativamente all’atto ingiuntivo per il pagamento della Fattura n° 08/2013 del 20/02/2013 della Ditta Amato Costruzioni s.r.l. dell’importo complessivo di € 253,25 dei lavori di fornitura e collocazione di segnaletica orizzontale, per la realizzazione di attraversamenti pedonali di colore bianco, mediante l’utilizzo di vernice tricomponente a spruzzo:**
 - a) con Determina del Responsabile n.01769 del 10-10-2012 si liquidava la fattura n.26/12 del 18-06-2012;
 - b) con nota del 02-08-2012 prot.15621 il Dirigente del Settore Serv. Finanziari comunica che la Determina di cui sopra "non è in linea con le direttive di cui alla D.G. n.149 del 19-07-2012";
 - c) in secondo momento l'Ufficio di Ragioneria indica la possibilità di liquidare una parte della sopra detta fattura per un importo di €2.700,07 con prelievo dal cap.232211/96 c.i. 2080101 "acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni servizio viabilità L.R. 1/79 investimenti A.A. residuo anno 1997", liquidazione effettuata con Determinazione del Responsabile n.1769 del 10-10-2012;
 - d) con Determinazione del Responsabile n° 155 del 31/01/2013 veniva effettuato il saldo de
4. per quanto sopra di cui al punto 1. non si poteva provvedere al pagamento, e per tale ragione veniva richiesto dalla Ditta Amato Costruzioni S.r.l. l’emissione dell’impugnato decreto ingiuntivo;
5. con delibera n. 276 del 31/08/2015, Il Commissario Straordinario autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Commissario straordinario pro-tempore, a proporre opposizioni al D.I.

in ogni fase e grado di giudizio, promosso dalla Ditta AMATO COSTRUZIONI S.r.l., conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta;

6. quanto all'importo complessivo da pagare, con il supporto dell'Avvocatura Comunale, esso è stato determinato in € 1.588,10, arrotondato per eccesso ad € 1.900,00;
7. quanto alle cause che hanno determinato il debito, dalla lettura della sentenza si evince che, il GDP ha ritenuto illegittima una clausola che, in un appalto di lavori pubblici, preveda la integrale rinuncia da parte dell'appaltatore agli interessi per ritardato pagamento, non potendo considerarsi idonea a giustificare una previsione così iniqua nei confronti del contraente privato il richiamo al rispetto del patto di stabilità interno;

Ritenuto che sussistono i presupposti per riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio;

Rilevato che in sede di riconoscimento del debito fuori bilancio l'organo consiliare deve individuare le risorse per far fronte alla spesa derivante dal titolo esecutivo;

Dato atto che il bilancio di previsione 2017/2019 è stato approvato con D.C. n. 51 del 28/04/2017.

Vista la D.G. n.10 del 18/01/2017 avente per oggetto: Approvazione del Risultato di Amministrazione Presunto anno 2016" nella quale è stato determinato il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016, ed accantonata la somma di € 1.250.000,20 al Fondo Contenzioso che include anche l'importo relativo al debito della sentenza di cui al presente atto, in quanto, il relativo contenzioso era sorto prima del 31/12/2015 ;

Ritenuto opportuno utilizzare il Fondo accantonato per contenzioso mediante variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 esercizio 2017 con applicazione della quota di € **1.900,00** alla missione 10, programma 5, titolo 1 del bilancio 2017/2019, esercizio 2017;

Verificato che le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2017/2019 con il presente atto garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 162 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 ed il rispetto dei vincoli derivanti dal nuovo pareggio di bilancio per come declinato dai commi da 463 a 484 dell'art. 1 della L.232/2016 che ha, fra l'altro, disposto l'abrogazione della previgente ed omologa disciplina degli equilibri di finanza pubblica degli enti territoriali di cui alla L. 208/2015;

Considerato che la presente proposta costituisce anche comunicazione ai fini del controllo periodico sugli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del nuovo regolamento sul sistema dei controlli interni;

Considerato che sulla presente proposta debbono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei dirigenti ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990 come recepito con la l.r. 48/1991 e succ. mod. ,e degli artt. 4 e 5 del regolamento sul sistema dei controlli interni, nonché il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239 del Tuel;

PROPONE

1. Di approvare le variazioni alle dotazioni degli stanziamenti del Bilancio di previsione 2017/2019- esercizio 2017 con applicazione della quota di avanzo accantonata al fondo contenzioso per € **1.900,00** alla missione 10 programma 5, titolo 1 secondo l'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto predisposto dalla Direzione 6 Ragioneria;
2. Di approvare, conseguentemente, il prospetto allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che riporta i dati di interesse del tesoriere, prospetto redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 8/1 al D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ed ii. Predisposto dalla Direzione 6 Ragioneria ;

3. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € **1.900,00** derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Alcamo n. 180/17, a favore della Ditta Amato Costruzioni S.r.l.;
4. di trasmettere, a cura della segreteria comunale, la presente decisione e gli atti contenuti nel fascicolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 27.12.2002, n.289 alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all'organo di controllo interno, per l'attivazione dei poteri di competenza.

Il Geometra
F.to Liborio Filippi

Istruttore Direttivo Tecnico
F.to Geom. Nunzio Bastone

Escono dall'aula i Cons.ri Cracchiolo e Ruisi

Presenti n. 19

Nella discussione generale intervengono i seguenti Consiglieri e funzionari Comunali: Geom. Bastone, Messina, Lombardo, Pitò il cui intervento sarà riportato nel processo verbale di seduta

Chiusa la discussione il Presidente sottopone a votazione il provvedimento che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 19 Consiglieri presenti e votanti il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

Il Presidente sottopone a votazione l'immediata esecutività dell'atto testè approvato che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 19 Consiglieri presenti e votanti il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

Alle ore 20,50 il Presidente, esauriti i punti posti all'ordine del giorno, scioglie la seduta.

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, A) D. LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 180/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO NELLA CAUSA CIVILE COMUNE DI ALCAMO CONTRO AMATO COSTRUZIONI S.R.L. - N.R.G. 768/15.

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 4 – Lavori Pubblici – Servizi Tecnici e Ambientali:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo li

Il Dirigente
F.to Ing. E. A. Parrino

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 Ragioneria:

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 17.07.2017

Il Dirigente
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto approvato e sottoscritto _____

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Mancuso Baldassare

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Ferro Vittorio

IL V/SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 3548

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 14.09.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Damiano Verme

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

li 14.09.2017

=====

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13.09.2017

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

X Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio

IL V/SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Maniscalchi

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo, li

Istruttore Amministrativo
F.to Santino Lucchese

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 11

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
0.000.0000	Utilizzo Avanzo Amministrazione Spese Correnti	410.615,57	1.900,00	412.515,57
	TOTALE	410.615,57	1.900,00	412.515,57

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	898.344,18	1.900,00	900.244,18
	TOTALE	898.344,18	1.900,00	900.244,18

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 11

Descrizione	2017
Maggiori entrate (Allegato A/1)	1.900,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	1.900,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	1.900,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	1.900,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 11

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	1.035.285,25	1.900,00	1.037.185,25
	TOTALE	1.035.285,25	1.900,00	1.037.185,25

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 11

Descrizione	2017
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	0,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	1.900,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	1.900,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n. protocollo 0
data:

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.O - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
Programma	05	VIABILIT ^L E INFRASTRUTTURE STRADALI			
Titolo	01	SPESE CORRENTI			
		residui presunti	0,00	0,00	122.333,66
		previsione di competenza	1.900,00	0,00	900.244,18
		previsione di cassa	1.900,00	0,00	1.037.185,25
Totale Programma	05	VIABILIT^L E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	281.480,24
		residui presunti	0,00	0,00	281.480,24
		previsione di competenza	1.900,00	0,00	2.847.128,22
		previsione di cassa	1.900,00	0,00	3.170.383,73
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	0,00	281.480,24
		residui presunti	0,00	0,00	281.480,24
		previsione di competenza	1.900,00	0,00	2.877.548,22
		previsione di cassa	1.900,00	0,00	3.200.803,73
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			0,00	0,00	281.480,24
		residui presunti	0,00	0,00	281.480,24
		previsione di competenza	1.900,00	0,00	2.877.548,22
		previsione di cassa	1.900,00	0,00	3.200.803,73
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			0,00	0,00	13.380.216,98
		residui presunti	0,00	0,00	13.380.216,98
		previsione di competenza	1.900,00	0,00	121.310.145,67
		previsione di cassa	1.900,00	0,00	130.610.507,44

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.0 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti			1.843.836,26	0,00	0,00	1.843.836,26
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale			8.351.169,85	0,00	0,00	8.351.169,85
Utilizzo Avanzo di Amministrazione			1.815.165,57	1.900,00	0,00	1.817.065,57
Fondo di Cassa			11.543.650,66	0,00	0,00	11.543.650,66
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
		residui presunti	45.510.630,10	0,00	0,00	45.510.630,10
		previsione di competenza	121.308.245,67	1.900,00	0,00	121.310.145,67
		previsione di cassa	141.784.111,80	0,00	0,00	141.784.111,80

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
 Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppinò)

ALLEGATO "C"

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)**

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO n (*)	COMPETENZA ANNO n+1 (*)	COMPETENZA ANNO n+2 (*)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	1.843.836,26 €	16.885,20 €	4.270,00 €
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	8.122.641,22 €	2.466.095,38 €	453.909,93 €
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	- €	- €	- €
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	9.966.477,48 €	2.482.980,58 €	458.179,93 €
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	20.366.723,18 €	20.270.629,14 €	20.270.629,14 €
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	13.579.229,30 €	12.352.156,46 €	11.628.733,60 €
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	5.727.226,71 €	5.340.847,69 €	5.091.787,69 €
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.014.236,52 €	3.881.837,58 €	4.004.744,91 €
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	- €	- €	- €
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	150.000,00 €	150.000,00 €	- €
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	41.495.656,46 €	37.551.722,68 €	36.678.780,71 €
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	16.885,20 €	4.270,00 €	610,00 €
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	3.337.017,11 €	3.680.284,58 €	4.239.511,27 €
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	- €	- €	- €
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	- €	- €	- €
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	38.175.524,55 €	33.875.708,40 €	32.439.879,44 €
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	8.951.270,91 €	5.443.643,03 €	3.975.789,84 €
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	2.466.095,38 €	453.909,93 €	- €
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	- €	- €	- €
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	- €	- €	- €
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	11.417.366,29 €	5.897.552,96 €	3.975.789,84 €
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	- €	- €	- €
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	- €	- €	- €
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	- €	- €	- €
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	- €	- €	- €
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		2.211.002,35 €	4.705.190,09 €	5.038.405,99 €

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che solo in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppino)

N. 768/2015 R.G.
N. Sent.
N. Rep.
N. Cron.

N. 768/15 R. G.
N. 180/17 SENT.
N. REP.
N. 632/17 CRON.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
ALCAMO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alcamo, nella persona dell'avv. Paolo Tesoriere ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 768 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2015, promosso

DA

COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco in carica, P. I.V.A. 80002630814, elettivamente domiciliato in Alcamo nella Via Senatore Francesco Parrino al n. 51, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Mistretta, giusta procura rilasciata a margine dell'atto di citazione in opposizione;

OPPONENTE

CONTRO

AMATO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede ad Alcamo nella S.S. 113, Km. 322+800 - C.da Molinello Battiata, P. I.V.A. 02236990814, ivi elettivamente domiciliata nella Via Narici al n. 45, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cutino, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;

OPPOSTA

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.

CONCLUSIONI: COME IN ATTI.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come riformati dalla legge n. 69 del 2009 e viene pertanto omesso lo svolgimento processuale e la motivazione viene esposta in modo conciso, anche con riferimento a precedenti conformi.

L'opposizione promossa dal Comune di Alcamo, tende a conseguire la revoca del decreto ingiuntivo n. 94 del 2015 - R.G. 419/2015, emesso da questo ufficio giudiziario sotto la data dell'08.05.2015, su istanza della società AMATO Costruzioni S.r.l., con il quale è stato ingiunto all'Ente territoriale il pagamento della somma complessiva di € 961,98, portata nella fattura n. 04/2013 del 12.02.2013, di importo pari ad € 708,73 e nella fattura n. 8/2013 del 20.02.2013, di importo pari ad € 253,25, relative - rispettivamente- agli interessi maturati per il ritardo nel pagamento della fattura n. 34/2011 del 24.08.2011, emessa a saldo dei corrispettivi dovuti per gli "interventi di manutenzione straordinaria della Strada rurale Fastuchera cod. C.I.G. 0548157177" e della fattura n. 26/2012 del 18.06.2012, emessa a saldo dei corrispettivi maturati per i "lavori di fornitura e collocazione di segnaletica orizzontale, per la realizzazione di attraversamenti pedonali di colore bianco, mediante l'utilizzo di vernice tricomponente a spruzzo".



Con l'incoata azione giudiziaria il Comune opponente, ricostruita la tempistica dell'affidamento delle opere, ha osservato che nella lettera di invito al cottimo fiduciario n. 5654/8 dell'08.11.2010, relativa ai predetti lavori di manutenzione straordinaria della strada rurale "Fastuchera", era stata espressamente richiesta alle imprese partecipanti una dichiarazione - effettivamente resa dal legale rappresentante della ditta opposta - con la quale veniva accettata la liquidazione dell'importo contrattuale del cottimo, incidente negativamente sui parametri del patto di stabilità, fatta salva la possibilità di accedere alle convenzioni stipulate con gli istituti bancari per sostenere l'accesso al credito dei fornitori del Comune.

Ciò posto, assumendo legittimo il differimento del pagamento dettato dalla necessità di rispettare i parametri del Patto di Stabilità Interno per il triennio 2011-2013, ha escluso la debenza delle somme rivendicate a titolo di interessi maturati per il ritardo nell'accredito.

Al contempo, ha osservato come la ditta opposta, pur avendo presentato istanza per la cessione dei crediti di cui all'art. 9, comma 3 *bis*, del D.L. n. 185 del 29.11.2008, pervenuta in data 14.09.2011, prot. int. S.T. n. 8724, non aveva dato seguito alla predetta iniziativa, di talché - liquidato il certificato n. 1 di pagamento della prima rata del 24.08.2011, relativo al 1° S.A.L., giusta fattura n. 34/2011 del 24.08.2011 - l'amministrazione comunale si era vista costretta a effettuare il pagamento al 27.01.2012, proprio in ragione della sospensione deliberata dalla Giunta Municipale con atto n. 226/2011.

Denunciava - inoltre - come nessuna contestazione fosse stata formalizzata al riguardo in sede di approvazione degli atti di contabilità finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, firmati dal legale rappresentante della società opposta.

Eguali considerazioni svolgeva in ordine all'ulteriore somma rivendicata con il decreto ingiuntivo opposto.

In ultimo ha richiamato le regole di ermeneutica contrattuale esposte negli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ., legittimanti - a suo dire - le deduzioni e le conclusioni rassegnate.

Costituitasi in giudizio sotto la data del 13.11.2015, la società opposta ha censurato le ragioni sottese all'opposizione, osservando come nessuna contestazione fosse stata sollevata in ordine al denunciato ritardo nel pagamento dei corrispettivi ed al *quantum* della pretesa creditoria rivendicata, essendosi l'Ente territoriale limitato ad una interpretazione "forzata" e "parziale" della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione alla gara pubblica di affidamento dei lavori, escludendo che il tenore della stessa potesse integrare una accettazione del predetto ritardo ed una rinuncia agli interessi moratori.

A tale riguardo, ha argomentato sul carattere "neutro" del riferimento al patto di stabilità, consistente nell'equilibrio finanziario di entrate ed uscite al quale l'amministrazione comunale era - comunque - obbligata ad attenersi di anno in anno, nel rispetto dei parametri europei, al fine di contrastare l'indebitamento della P.A., evidenziando la natura tautologica del richiamo alla "cessione del credito" previa certificazione, normativamente prevista.

In pari tempo ha rilevato la illegittimità delle clausole negoziali - esplicite od implicite - volte ad eludere, in ragione dei vincoli del patto di stabilità, l'applicazione del D. Lgs. n. 231 del 2002 e - dunque - il riconoscimento degli interessi nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi, anche in ipotesi di obbligazioni contratte dalla P.A., tenuta - peraltro - ad una maggiore efficienza nella programmazione degli impegni di spesa.



All'uopo ha richiamato la determinazione dell'A.N.A.C. n. 4 del 07.07.2010 ed alcuni pareri di precontenzioso (n. 50 del 21.03.2013 - rif. preg. 288/11/L. D.lgs. n. 163/2006 art. 133 - cod. 133.1 e n. 28 del 09.02.2011 - rif. rec. 246/10/S D.lgs. 163/2006 art. 133.64 - Cod. 133.1, 64.1) comprovanti l'inderogabilità della disciplina contenuta nel citato testo normativo, in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Avuto riguardo alla seconda delle fatture allegate a sostegno della pretesa creditoria, ha evidenziato l'inattualità delle argomentazioni svolte dall'Ente territoriale, in difetto di dichiarazioni riconducibili al legale rappresentante della società opposta, anche astrattamente riferibili ai vincoli del patto di stabilità, avanzando - in ultimo - richiesta di condanna per lite temeraria art. 96 c.p.c.

Attesa la natura meramente documentale della controversia, concesso il rinvio ex art. 320, comma 4, c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

Occorre - dapprima - osservare come non siano stati oggetto di contestazione nel giudizio i titoli negoziali sottesi alle pretese creditorie azionate in sede monitoria, dunque, l'affidamento alla società opposta dei "lavori di manutenzione straordinaria della strada rurale Fastuchera", giusta contratto di appalto n. 8887 di Rep. dell'01.02.2011, registrato il 22.02.2011 al n. 123 Serie 1, nonché "la fornitura e collocazione di segnaletica orizzontale per la realizzazione di attraversamenti pedonali di colore bianco, mediante l'utilizzo di vernice a spruzzo", giusta determina del Responsabile del Servizio n. 923 del 21.05.2012, così come la regolare esecuzione delle opere appaltate, la maturazione del termine di pagamento del corrispettivo ed il lamentato ritardo nell'adempimento dell'obbligazione da parte dell'Ente territoriale, legittimante la formazione degli interessi legali e moratori portati nelle fatture n. 4/2013 del 12.02.2013 e n. 8/201320.02.2013.

Neppure contestata si rivela - a tenore delle difese spiegate dal Comune opponente - la quantificazione degli interessi operata dalla società opposta nei predetti documenti fiscali e per i quali ha conseguito il provvedimento giudiziale oggetto di impugnazione.

Al riguardo, deve dirsi che in ragione del principio di "non contestazione", così come risultante dalla novellato art. 115 c.p.c., le parti sono tenute a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti a fondamento dalle rispettive domande, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la contestazione sia avvenuta solo in maniera generica.

E difatti, a tenore del citato disposto normativo, è dovere per il giudice porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite, con la precisazione che l'operatività del richiamato principio è necessariamente subordinata alla precisa e dettagliata allegazione dei fatti ad opera della parte che invoca la non contestazione.

Ciò posto, la *questio iuris* portata al vaglio giudiziale e sulla quale fa esclusivo affidamento l'Ente territoriale con la proposta opposizione, afferisce al tenore della dichiarazione richiesta dall'amministrazione comunale con la lettera di invito al cottimo fiduciario prot. n. 56546/8 dell'08.11.2010, relativa ai "lavori di manutenzione straordinaria della strada rurale Fastuchera" e resa nell'allegato A alla domanda di partecipazione redatta e sottoscritta dal legale rappresentante della società opposta, con la quale il predetto dava atto: "di accettare la liquidazione dell'importo contrattuale del cottimo di che trattasi, considerando che inciderà negativamente sui parametri del patto di stabilità, nell'anno 2011 come disposto con delibera di G.M. n. 247 del



03.08.2010, salvo la possibilità di accedere alle convenzioni stipulate con gli istituti di credito per sostenere l'accesso al credito dei fornitori del Comune".

Corollario di tale dichiarazione – stando alle difese dell'Ente territoriale – era l'accettazione del ritardo nel pagamento del corrispettivo, di fatto verificatosi, in ragione della necessità di rispettare i vincoli del "patto di stabilità interno", dovendosi

desumere tale conclusione dall'applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale.

L'argomentazione non convince.

Ed invero, è noto che l'interpretazione di una clausola contrattuale, in applicazione dell'art. 1362 primo comma cod. civ., non può essere fondata sul solo senso letterale delle parole usate, qualora questo, divergendo dal complessivo spirito e contenuto del contratto, non sia di per sé idoneo ad evidenziare la comune intenzione delle parti.

Pur tuttavia, occorre assumere – necessariamente - come punto di partenza la ricostruzione del significato letterale delle parole usate dalle parti, sotto il profilo semantico, dal momento che l'operazione interpretativa supposta dall'art. 1362 c.c. postula l'esatta assunzione del significato letterale delle espressioni usate e la corretta ricostruzione del significato sotto il profilo linguistico.

Ciò posto, non può revocarsi in dubbio che la dichiarazione richiesta e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta affidataria non contiene alcuna esplicita autorizzazione al pagamento ritardato del corrispettivo da parte dell'Ente appaltante e men che mai una rinuncia agli interessi di mora.

E difatti dal tenore letterale della stessa è unicamente desumibile la semplice e non contestata "accettazione dell'importo contrattuale del cottimo", unitamente alla presa d'atto che tale "importo contrattuale" avrebbe inciso negativamente sui parametri del patto di stabilità per l'anno 2011, dal che non può farsi discendere la legittimazione dell'amministrazione debitrice – tenuta comunque al rispetto del principio del contenimento della spesa e dei parametri del patto di stabilità interno – a differire *ad libitum* la corresponsione del dovuto con scelte discrezionali involgenti la programmazione degli impegni di spesa, escludendo il riconoscimento degli interessi di mora per tale ritardo.

Né una diversa intenzione delle parti può desumersi dalla valutazione del comportamento complessivo posteriore alla conclusione del contratto, atteso che il ricorso alla certificazione del credito per procedere alla cessione *pro soluto* o *pro solvendo* a favore di banche o intermediari finanziari, soluzione – questa – intrapresa ed abbandonata dalla società opposta per le ragioni esplicitate in comparsa, discende da una espressa previsione normativa (art. 9, comma 3 bis, D.L. n. 185 del 29.11.2008, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), rivelandosi tautologico il richiamo operato nella dichiarazione richiesta dall'Ente e resa in sede di stipula del contratto, in nulla indicativa della volontà di legittimare il pagamento in ritardo del *quantum* dovuto.

Aggiungasi che tale prospettazione si rivela del tutto inattuale con riferimento alla pretesa creditoria avanzata in forza della fattura n. 8 del 20.02.2013, emessa per gli interessi di mora maturati sul corrispettivo dovuto per "la fornitura e collocazione di segnaletica orizzontale per la realizzazione di attraversamenti pedonali di colore bianco, mediante l'utilizzo di vernice a spruzzo", atteso che il lamentato ritardo parrebbe afferire – stando a quanto prospettato dall'Ente – a problemi di coordinamento interno all'amministrazione.



Ed inoltre, sebbene per mera completezza espositiva, deve osservarsi che costituisce preciso onere per la P.A. avvalersi degli istituti giuridici vigenti al fine di programmare i pagamenti secondo modalità che consentano di coniugare le aspettative di pagamento nei termini con il rispetto dei saldi contabili imposti dal patto di stabilità.

L'accertamento della compatibilità dei pagamenti con il rispetto delle regole di finanza pubblica – peraltro - deve essere effettuato non tanto al momento dell'emissione dei mandati di pagamento, quanto al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa o, preferibilmente, già nella fase della prenotazione di impegno.

Non vi è dubbio – dunque – che il ritardo del pagamento espone la P.A. alla corresponsione degli interessi di mora.

È difatti, deve ritenersi illegittimità una clausola che, in un appalto di lavori pubblici, preveda la integrale rinuncia da parte dell'appaltatore agli interessi per ritardato pagamento, non potendo considerarsi idonea a giustificare una previsione così iniqua nei confronti del contraente privato il richiamo al rispetto del patto di stabilità interno.

In particolare, vertendosi in una situazione di sostanziale assenza di libertà contrattuale, si rivelerebbe vessatoria ai sensi dell'art.1341, comma 2, c.c. e gravemente iniqua detta clausola, dal momento che esporrebbe l'appaltatore a rilevanti oneri finanziari e organizzativi e al rischio di insolvenza, determinando una palese sproporzione tra il vantaggio economico riconosciuto all'amministrazione e il sacrificio imposto ai creditori.

Deve concludersi – pertanto – per la infondatezza delle ragioni dedotte dall'Ente territoriale a sostegno dell'incosta opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 94 del 2015 – R.G. 419/2015, emesso da questo ufficio giudiziario sotto la data dell'08.05.2015, su istanza della società AMATO Costruzioni S.r.l., che deve andare dichiarato definitivamente esecutivo.

In ultimo, con riferimento alla domanda ex art. 96 c.p.c., mette conto osservare che l'accoglimento della pretesa risarcitoria per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Ne consegue che, o e dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta consistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi.

Deve – pertanto - andare rigettata la domanda rassegnata sul punto.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con riferimento al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo ai valori medi per ciascuna delle fasi del giudizio e nell'ambito dello scaglione entro il quale è ricompreso il *decisum* della causa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando;

disartesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;

rigetta l'opposizione proposta dal Comune di Alcamo, in persona del Sindaco in carica, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 94 del 2015 – R.G. 419/2015, emesso da questo ufficio giudiziario sotto la data dell'08.05.2015, su istanza della società AMATO Costruzioni S.r.l., dichiarandolo definitivamente esecutivo;



condanna il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco in carica, a rifondere alla società opposta le spese di lite che liquida in € 330,00 per compensi professionali (€ 65,00 per la fase di studio, € 65,00 per la fase introduttiva, € 65,00 per la fase istruttoria ed € 135,00 per la fase decisionale), oltre rimborso per spese forfettarie (15%), C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%).

Così deciso in Alcamo li 27.04.2017.

Il Giudice di Pace
(Dott. Paola Tesoriere)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Depositato in cancelleria
Oggi, 27 APR. 2017

IL CANCELLIERE
Francesco Beninati

E copia fotostatica conforme all'originale
composta da n. 6 facciate, che
si rilascia a richiesta dell'Avv. RAVATORE

P. Putino
Alcamo, li - 8 MAG. 2017

Ritiratosi € EBENTE X VALONE
Alcamo, li - 8 MAG. 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Caterina Calvaruso



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Copia conforme all'originale
Alcamo, li 12 MAG. 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Caterina Calvaruso

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo e tutti gli uffici giudiziari che ne siano
richiesti e a chiunque sia tenuto in esecuzione il
presente titolo, a dare esecuzione alle sue istanze e
a tutti gli effetti dell'originale, nel caso in cui non
ne siano legittimati, nel caso in cui non vi quando

Per titolo esecutivo di AV. Selvetto Putino
Alcamo, li - 8 MAG. 2017

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Caterina Calvaruso





Handwritten text, possibly a date or reference number, located at the bottom right of the page.

Handwritten text, possibly a name or title, located below the first block of text at the bottom right.

Handwritten text, possibly a signature or address, located at the bottom right of the page.

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art.3 bis Legge 21 gennaio 1994, n.53

Io sottoscritto Avv. SALVATORE CUTINO (c.f. CTNSVT85T15A176J) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Trapani (TP), in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani (TP), come da delibera del 24.02.2015, quale difensore della ditta AMATO COSTRUZIONI SRL (p.iva 02236990814), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ad Alcamo (TP) nella S.S. n.113 - Km.322+800 C/da Mulinello Battiata, per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti allegata al ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 18 DM 44/2011 83, 3° comma c.p.c.

NOTIFICO

l'allegato atto, sentenza n.180/2017 emessa in data 27.04.2017 dal Giudice di Pace di Alcamo - Avv. Paolo Tesoriere a COMUNE DI ALCAMO (c.f./p.iva 80002630814), in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, con sede ad Alcamo (TP) nella Piazza Ciullo n.1 all'indirizzo di posta elettronica certificata comunediAlcamo.protocollo@pec.it estratto dall'Indice delle amministrazioni pubbliche, brevemente Indice IPA, consultabile dal sito <http://www.indicepa.gov.it>.

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.3 bis, comma 2, e dell'art.6, comma1, della Legge n.53/1994, e dell'art.22, comma 2, del D.Lvo 7.3.2005 n.82 e succ. mod., che l'atto notificato è copia informatica conforme, in mio possesso, dell'originale cartaceo da cui è stata estratta.

(Avv. Salvatore Cutino)

COM. 5618/A
- 7 LUG 2015
REGRETE

ILL.MO SIGNOR GIUDICE DI PACE di ALCAMO

COM. 223/15

Ricorso per decreto ingiuntivo

Amato Andrea

La ditta AMATO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Geom. Amato Andrea, con sede ad Alcamo (TP) nella S.S. 113 Km.322+800 c/da Molinello Battiata (p.iva 02236990814), ed in Alcamo (TP) elettivamente domiciliata nella Via Vincenzo Narici n.45 presso lo studio del Dott. Salvatore Cutino (c.f. CTNSVT85T15A176J) dal quale è rappresentata e difesa per mandato a margine del presente atto (fax 0924/201938 - PEC: salvatore.cutino@avvocatitrapani.legalmail.it) espone quanto segue.

rappresentarmi e difendermi nel pre-sente giudizio, in ogni fase e grado, compreso il procedimento esecutivo e l'eventuale giudizio di opposizione il Dott. Salvatore Cutino

conferendo loro la facoltà di transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, deferire giuramenti decisori, incassare, quietanzare e farsi sostituire. Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi sito in Alcamo (TP) nella Via Narici n.45.

CITTA DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO

- 7 LUG 2015

Prot. n. 30761 del
Assegnata al Settore
il 7 LUG 2015 il Segretario Generale

Dichiaro, ai sensi del D.Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presta il consenso al loro trattamento.

⇒ La ricorrente è creditrice del Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore con sede al Alcamo nella Piazza Ciullo n.1 (c.f./p.iva 80002630814) della complessiva somma di Euro 961,98 quale importo non pagato scaturente dalle fatture n.4/2013 del 12.02.2013 e n.8/2013 del 20.02.2013;

Dichiaro, altresì, di esse stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

⇒ I suddetti documenti contabili vengono prodotti in copia conforme all'originale unitamente agli estratti delle scritture contabili dove gli stessi sono annotati con dichiarazione di regolare tenuta delle stesse da parte del legale rappresentante della ditta;

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art.2, co.7, D.L.n.132/14 della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt.2 e ss. del decreto legge.

⇒ Malgrado i ripetuti - ma vani - solleciti di pagamento, il debitore non ha ancora provveduto al pagamento di detta somma.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Per quanto sopra, si chiede che il Sig. Giudice di Pace voglia ingiungere

13-07-15
348

al COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco pro tempore, con sede ad Alcamo (TP) nella Piazza Ciullo n.1 (c.f./p.iva 80002630814) di pagare in favore della ricorrente la somma di Euro 961,98 oltre gli interessi spettanti dalla scadenza di ogni singola fattura sino al soddisfo, rivalutazione della somma secondo gli indici ISTAT, nonché le spese della presente procedura, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA, C.P.A. e successive.

AMATO COSTRUZIONI S.R.L.
L'amministratore unico
Geom. Amato Andrea


Vera e autentica la firma


[Signature]

Produce: 1) copia con dichiarazione di conformità all'originale della fattura n.4/2013 del 12.02.2013; 2) copia con dichiarazione di conformità all'originale della fattura n.8/2013 del 20.02.2013; 3) estratti autentici delle scritture contabili dove sono annotate le fatture sopracitate con dichiarazione di regolare tenuta delle stesse; 4) nota spese.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.P.R n.115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è di Euro 961,98 e che il valore del contributo unificato è pari a Euro 21,50.

Alcamo, li 07.05.2015


(Dott. Salvatore Cufino)



IL GIUDICE DI PACE di ALCAMO

Letto il ricorso, visti i documenti allegati, visti gli artt.633 e ss. c.p.c.

INGIUNGE


al COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede ad Alcamo (TP) nella Piazza Ciullo n.1 (c.f./p.iva 80002630814) di pagare in favore della ricorrente la somma di Euro 961,98 oltre interessi e rivalutazione della somma secondo gli indici Istat dal sorgere del credito al suo soddisfo, nonché le spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi Euro 1.161,50, di cui Euro 130,00 per compensi professionali ed Euro 21,50 per esborsi, oltre C.P.A. ed IVA e successive spese se dovute per legge.

Avverte la parte debitrice che avverso il presente decreto ha diritto di proporre opposizione innanzi a questo stesso ufficio entro il termine di quaranta giorni decorrenti dalla notifica e che in mancanza di opposizione, ove non avrà provveduto al pagamento, il presente decreto sarà dichiarato definitivamente esecutivo e si procederà ad esecuzione forzata.

Alcamo, li 08 Maggio 2015

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE di PACE



È copia fotostatica conforme all'originale
composta da: 5 fasciate, che

si deposita in favore dell'Avv. _____

SALVATORE CUIANO

Alcamo, li 29 GIU. 2013



IL CANCELLIERE
Francesco Benenati

701111111

TRIBUNALE DI TRAPANI
U.N.E.P.

Istante come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Trapani notifico il superiore ricorso per decreto ingiuntivo n.94/2015 del Giudice di Pace di Alcamo a:

COMUNE DI ALCAMO, in persona del ^{SINDACO} legale rappresentante pro tempore, con sede ad Alcamo presso il Palazzo di Città sito nella Piazza Ciullo n.1 mediante spedizione ^{ALCANTARA} del presente atto

nell'indicato domicilio a mezzo del servizio postale con plico raccomandato a/r N. 76689757724-3,

SPEDITO PER SERVIZIO POSTALE DI TRAPANI
NEL GIORNO DI LUNEDÌ

TRAPANI IL 03 LUG-LIO 2015

UFFICIALE GIUDIZIARIO F9.
Anrichetta Calandra

AVVOCATO SALVATORE CUTINO

Via Narici n. 45 - 91011 Alcamo (TP) - Tel 0924/21626 - Fax 0924/201938

PEC: salvatore.cutino@avvocatitrapani.legalmail.it

Alcamo, li 18 maggio 2017

Via e-mail:
ufficiolegale@comune.alcamo.tp.it

Preg.mo
Avv. Giovanna Mistretta
c/o Comune di Alcamo
91011 Alcamo (TP)

OGG.: N.94/2015 D.I. - GdP Alcamo
Proc. n.768/2015 R.G. / Sentenza n.180/2017 emessa il 27.04.2017 dal GdP Alcamo
Amato Costruzioni srl / Comune di Alcamo
Trasmissione conteggio per pagamento

Egregio Collega,
faccio seguito alla Sua richiesta e trasmetto dettaglio delle somme dovute alla mia cliente ed al sottoscritto in forza del decreto ingiuntivo n.94/2015 emesso dal G.d.P. di Alcamo nonché in seguito all'emissione della sentenza n.180/2017 del 27.04.2017 resa nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n.768/2015 R.G.

1.	Descrizione D.I. n.95/2015		Compensi
2.	Capitale liquidato in decreto	961,68	0
3.	Rivalutazione della somma	16,16	0
4.	Interessi come in decreto	37,84	0
5.	Spese giudiziali liquidate in decreto	21,50	150,00
6.	SOMMANO	1.037,18	0
7.	IMPONIBILE (compensi)	150,00	
8.	Spese generale al 15%	22,50	
9.	C.P.A. al 4%	6,90	
10.	TOTALE 1)	1.216,85	

	Descrizione proc. n.768/2015 R.G. / Sent. n.180/2017	Compensi	
11.	IMPONIBILE (compensi)	330,00	
12.	Spese generale al 15%	41,25	40,50
13.	C.P.A. al 4%	14,85	15,18
14.	TOTALE 2)	371,25	384,68

	Totale da pagare	
15.	Totale 1)	1.216,85
16.	Totale 2)	371,25
	TOTALE DA PAGARE	1.588,10

Il pagamento delle somme in parola dovrà essere effettuato nei confronti della ditta Amato Costruzioni srl alle seguenti coordinate IBAN: IT29X0200881781000010760918 c/o Unicredit.

Resto in attesa e porgo distinti saluti.

Visto
AVVOCATO
Silvana M. Calvaruso

(Avv. Salvatore Cutino)
Salvatore Cutino

@@



CITTA' DI ALCAMO

Libero consorzio comunale di Trapani

Il Segretario Generale

Prot. n. 15037

Alcamo, 21.07.2017

OGGETTO: Osservazioni sulla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel, avanzata dal dirigente della direzione 4, avente ad oggetto l'esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Alcamo n. 180/2017 del 27.4.2017a favore di AMATO Costruzioni SRL

Al Dirigente della direzione 4

All'Avvocatura comunale

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Presidente della II Commissione Consiliare

All'OREF

E p.c. Al Sig. Sindaco

SEDE

Con nota prot. 25881 del 25.11.2016 sono state formalizzate le *linee guida* concordate nella conferenza dei dirigenti cui gli uffici e gli organi a vario titolo competenti debbono attenersi nella procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla notifica di un titolo esecutivo che contiene la condanna del Comune al pagamento di somme di danaro. L'art. 23, comma 2, del nuovo regolamento sui controlli interni prevede, fra l'altro, che *"i dirigenti comunicano al segretario generale e al dirigente dei servizi*

finanziari l'avvio della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio che deve essere conclusa entro i termini di cui all'art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 e s.m.i.". Fermo restando, dunque, l'obbligo di rispettare il termine di 120 giorni statuito dall'art. 14 del d.l. 669/1996 per il pagamento del debito, le linee guida richiamate disciplinano l'articolazione del procedimento all'interno del Comune; è evidente che il mancato rispetto dei tempi sub-procedimentali in capo anche ad uno soltanto degli organi chiamati ad intervenire nell'istruttoria, rende difficoltoso il rispetto del termine di legge, esponendo l'Ente all'esecuzione forzata con aggravio di spese ed interessi. Il rispetto di tali termini è oggetto di monitoraggio nell'ambito dell'attuazione del PTPC e del controllo di gestione.

Ciò posto in linea generale, il sottoscritto è chiamato ad esprimere le proprie valutazioni sui seguenti profili:

- a) completezza dell'istruttoria;
- b) conformità del contenuto della proposta di deliberazione ai requisiti minimi previsti dalla legge e dalla giurisprudenza contabile;
- c) correttezza dei mezzi di copertura della spesa.

A) COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA.

La proposta di deliberazione n. 63 del 17.7.2017 risulta completa sotto il profilo dei fatti e degli atti idonei ad individuare le fattispecie contenziose da cui è scaturita la sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e la condanna del Comune al pagamento in favore della ditta Amato Costruzioni srl delle spese legali del giudizio di opposizione per € 330,00, oltre gli accessori di legge.

La vicenda può essere così riassunta. La ditta Amato Costruzioni srl si è resa affidataria di due contratti, uno avente ad oggetto la manutenzione straordinaria della strada comunale Fastuchera e l'altro per la fornitura e collocazione di segnaletica orizzontale e la realizzazione di attraversamenti pedonali; una volta eseguiti i lavori, la ditta ha presentato le fatture per il pagamento del corrispettivo dovuto a saldo degli stessi che, tuttavia, sia per il primo lavoro –nel 2011- che per il secondo lavoro –nel 2012- non sono state pagate per evitare lo sforamento del patto di stabilità interno relativamente agli anni 2011 e 2012. In particolare, risulta dall'istruttoria che l'ufficio di ragioneria non abbia esitato favorevolmente gli atti di liquidazione delle fatture predisposti dall'ufficio tecnico, ritenendoli in contrasto –il primo (fattura 34/2011)- con la delibera G.M. 226 del 10.8.2011 ed –il secondo (fattura 26/2012)- con la deliberazione G.M. 149 del 19.7.2012, atti con i quali sono state adottate misure per garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Ottenuto tardivamente il pagamento dei corrispettivi fatturati, la ditta ha chiesto il

pagamento degli interessi moratori, calcolati secondo le disposizione dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002 e s.m.i.; a tal fine sono state emesse le fatture n. 4/2013 di € 961,98 e la fattura n. 8/2013 di € 253,25, per un totale di € 961,98 di interessi per ritardato pagamento. La ditta ha poi chiede al Giudice di Pace di Alcamo di ingiungere al Comune il pagamento della somma dovuta a titolo di interessi per ritardato pagamento, ottenendo il decreto ingiuntivo datato 8 maggio 2015, fatto oggetto di opposizione da parte del Comune che ha introdotto il giudizio di cognizione conclusosi con la sentenza n.180/2017, oggetto della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio. Il debito da riconoscere è, dunque, costituito:

- a) dalla somma di € 961,98 oggetto dell'ingiunzione di pagamento, quali interessi moratori per il ritardato pagamento di corrispettivi contrattuali;
- b) dalle spese legali del procedimento monitorio liquidate in € 171,70, oltre oneri accessori;
- c) dalle spese legali del giudizio di opposizione in cui il Comune è risultato soccombente, liquidate in € 330,00 oltre oneri accessori.

Nell'istruttoria tali somme sono indicate in € 1.900,00.

La sentenza è stata notificata a mezzo pec il 16.5.2017 e, pertanto, risultano rispettati i termini procedurali per il riconoscimento del debito fuori bilancio, il cui pagamento deve avvenire entro il 16 settembre 2017.

Non risulta possibile, com'è ormai noto, procedere al pagamento prima del formale riconoscimento del debito da parte del consiglio comunale; la giurisprudenza ha affermato, infatti, l'assoluto divieto di procedere anche solo all'assunzione di impegni di spesa relativi a debiti fuori bilancio, sia pure derivanti da sentenze esecutive, prima che il consiglio comunale abbia esercitato la sua imprescindibile attività valutativa che, essendo ascrivibile alla funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo, non ammette alcuna possibilità di interposizione, sia pure in via d'urgenza, da parte di altri organi¹. E' nota, inoltre, la giurisprudenza della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti circa l'assoluto divieto di far ricorso all'impegno di spesa per debiti derivanti da sentenza passata in giudicato, anche in presenza di appositi stanziamenti e/o accantonamenti, potendo le esigenze di celerità -connesse ad evitare il maturare di ulteriori interessi ed oneri sul debito- ben essere soddisfatte attraverso una tempestiva convocazione dell'organo assembleare, per riconoscere il debito e dare copertura alla spesa attraverso le opportune misure di riequilibrio. Il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva è

¹ Cfr. anche TAR Sicilia, Palermo, 15.11.2011, n.2127.

ritenuto ammissibile anche durante l'esercizio provvisorio, sulla base delle modifiche introdotte all'art. 163, comma 3, del Tuel dal d.lgs. n. 126/2014.²

Si osserva ancora che, in base alla giurisprudenza amministrativa, il dirigente venuto a conoscenza del debito fuori bilancio è tenuto ad effettuare l'istruttoria³, elaborando una proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del consiglio comunale il quale "*dovrà deliberare nel termine di dieci giorni (art. 6, comma 2, l.r. 10/1991), con contestuale, se necessaria, variazione al bilancio e previsione di un piano di rateizzazione ove convenuto con i creditori*" (cfr. TAR. Sicilia, Palermo, 10.7.2012, n.1465). Anche secondo il giudice contabile, per il consiglio comunale "*una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 194 del TUEL, il riconoscimento della legittimità costituisce atto dovuto e vincolato, da espletare senza indugio, al fine di evitare indebito aggravio di spesa per maturazione di oneri accessori*" (cfr. Corte Conti, sez. controllo, Sicilia, n.55/2014/PAR, cit.).

B) CONFORMITÀ DEL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLA GIURISPRUDENZA CONTABILE

Secondo la giurisprudenza contabile, la **corretta istruttoria della proposta di riconoscimento** dei debiti fuori bilancio richiede l'accertamento della sussumibilità del debito all'interno di una delle fattispecie tipizzate, l'individuazione dei mezzi di copertura e la riconduzione dell'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, ma soprattutto essa richiede l'accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo di pagamento, non solo al fine di evidenziare eventuali responsabilità (il cui accertamento è demandato dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti), ma anche per individuare puntuali misure correttive, anche di tipo organizzativo a presidio dei fenomeni che hanno generato la fattispecie di debito fuori bilancio. Se in presenza di fattispecie di cui alla lettera e)

² Cfr. Corte Conti, Sicilia, delibera n. 18/2016/PAR

³ Afferma che il Consiglio di Stato: "*il riconoscimento costituisce un procedimento comunque dovuto, il cui esito non è peraltro vincolato e al quale l'amministrazione non può pertanto sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc, la cui proposta va formulata dal responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l'eventuale, effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui. La proposta è seguita da un'attività istruttoria formalizzata da responsabile anzidetto in una relazione che contiene i riferimenti della situazione debitoria dell'ente eventualmente da riconoscere e che illustra la sussistenza –o meno- dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento di ciascun debito, ovvero l'utilità e l'arricchimento per l'ente dei servizi acquisiti nell'ambito dei servizi di competenza*" (cfr. Con. Stato, sez. V, 4.8.2014, n.4143).

dell'art.194 del Tuel⁴ tali misure possono risolversi nel potenziamento dei controlli interni, anche sulla gestione, l'esigenza istruttoria in questione non può essere obliterata nemmeno nell'ipotesi di riconoscimento del debito da sentenza, in cui il consiglio comunale –non potendo entrare nel merito del diritto e del *quantum*- deve accertare le cause che hanno condotto sul piano organizzativo e gestionale all'istaurarsi del contenzioso, per individuare misure organizzative tese al recupero di efficienza.

Ciò posto si osserva:

- 1) **P'istruttoria, sebbene completa, non evidenzia le cause del contenzioso né i motivi a supporto della decisione di agire in giudizio.** Sul punto, non può omettersi di rilevare che la causa della lite è da ricollegare al mancato pagamento nei termini di legge di corrispettivi contrattuali dovuti a seguito dell'effettuazione di lavori pubblici, oggetto di regolare liquidazione da parte del Rup. Il rispetto dei termini di pagamento costituisce uno dei valori maggiormente tutelati dell'ordinamento comunitario che ha previsto un saggio di interessi moratori particolarmente elevato per il mancato rispetto dei termini massimi; tale normativa, introdotta dal d.lgs. 231/2002, si applica pacificamente alle pubbliche amministrazioni le quali, nel periodo relativo ai fatti per cui è causa, erano onerate ad una programmazione dei tempi di pagamento che consentisse il rispetto dei termini europei e contemporaneamente del saldo del patto di stabilità, sul quale influivano i pagamenti in conto capitale, stante la regola –oggi superata- della cd competenza mista. A tal fine, già dal 2009, l'ordinamento ha previsto (art. 9, comma 1, lett. a) del d.l. 78/2009) l'obbligo in capo alle PA di adottare misure organizzative per il rispetto dei tempi europei di pagamento, introducendo l'obbligo –oggi trasfuso nell'ordinamento finanziario e contabile (cfr. art. 183, comma 8 del Tuel)- di attestare al momento dell'assunzione di un impegno di spesa che il conseguente programma dei pagamenti fosse compatibile con il patto di stabilità. Ciò posto, giova rilevare che la sentenza con la quale è stata rigettata l'opposizione del Comune afferma che *“costituisce preciso onere per la P.A. avvalersi degli istituti giuridici vigenti al fine di programmare i pagamenti secondo modalità che consentano di coniugare le aspettative di pagamento nei termini con il rispetto dei saldi contabili imposti dal patto di stabilità”*. E sottolinea ancora che

⁴ Nell'ipotesi di acquisizione di beni e servizi in violazione delle procedure di spesa di cui all'art. 191, commi 1, 2 e 3, del Tuel, contemplata dall'art. 194 lettera e), l'organo consiliare, pur in presenza di idonea copertura finanziaria, è chiamato ad una valutazione discrezionale – con correlato obbligo di motivazione - sulla sussistenza di una serie di requisiti imprescindibili ai fini della riconoscibilità del debito, ossia l'utilità (da valutare come vantaggio ricavato dalla prestazione di beni e servizi del terzo creditore, in termini anche di obiettivo riscontro della congruità dei prezzi), l'arricchimento (che include solo la quota corrispondente al valore materiale della prestazione effettivamente ricevuta, con esclusione della quota di utile d'impresa e di voci accessorie quali interessi, rivalutazione, spese legali, ecc.) e la propedeuticità all'espletamento di funzioni e servizi di competenza (ossia la stretta coerenza con la missione istituzionale dell'ente).

“l'accertamento della compatibilità dei pagamenti con il rispetto delle regole di finanza pubblica deve essere effettuato non tanto al momento dell'emissione dei mandati di pagamento, quanto al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa o, preferibilmente, già nella fase della prenotazione di impegno”. Ne consegue che le misure adottate sia nel 2011 che nel 2012 dal Comune per garantire il rispetto del patto di stabilità, risolvendosi nella sospensione di pagamenti già maturati e scaduti, risultano in contrasto con l'art. 9 del d.l. 78/2009 all'epoca vigente che prevede l'obbligo di introdurre misure in grado di garantire insieme al rispetto dei vincoli di finanza pubblica anche i tempi dei pagamenti previsti dalla legge. In buona sostanza, come condivisibilmente ha affermato il Giudice di Pace, la questione della compatibilità della spesa con il patto di stabilità avrebbe dovuto essere valutata già all'atto dell'assunzione dell'impegno contabile, sulla base di un cronoprogramma dei pagamenti, redatto in conformità a quanto dispone il codice dei contratti pubblici. Lo spontaneo pagamento delle fatture di interessi per ritardato pagamento sarebbe stato fonte di responsabilità erariale non essendo consentito riconoscere, ai sensi della lettera e) dell'art. 194 del Tuel, interessi, i quali non apportano alcuna utilità all'ente. Non sembra sia sostenibile che la sentenza di condanna al pagamento di tali somme consenta il superamento di tale assunto.

- 2) **l'istruttoria non evidenzia né eventuali profili di responsabilità né misure correttive di tipo organizzativo in grado di evitare il ripetersi di fenomeni della stessa specie**. Se è vero, infatti, che il nuovo vincolo di finanza pubblica non contempla tra le componenti di calcolo né le riscossioni né i pagamenti, non può obliterarsi che il novellato art. 162 del Tuel ha introdotto la declinazione degli equilibri anche in termini di cassa, in relazione al cui rispetto la programmazione dei pagamenti risulta essenziale. Con direttiva prot. 20639 del 14.4.2017 lo scrivente ha adottato alcune misure organizzative per garantire il rispetto dei termini europei di pagamento, sebbene l'assenza di una piattaforma informatica di gestione automatizzata delle fatture elettroniche, anche in rapporto alla PCC, costituisce un grave impedimento nel raggiungimento dell'obiettivo inserito nel Piano della performance 2017/2019. Quanto ai profili di responsabilità, evidenziato anche che la delibera commissariale con la quale si è deciso di proporre opposizione al decreto ingiuntivo non indica gli elementi e le ragioni sulla quale la stessa è articolata, essi vanno individuati in capo ai soggetti competenti, al momento dell'assunzione degli impegni di spesa, ad attestare la compatibilità del programma dei pagamenti con i vincoli del patto di stabilità, oltre che in chi ha proposto e deciso di resistere in giudizio senza un corredo motivazione.

C) CORRETTEZZA DEI MEZZI DI COPERTURA

La copertura della spesa derivante dalla sentenza, quantificata con il supporto dell'avvocatura comunale⁵ complessivamente in € 1.900,00, è assicurata con somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio corrente 2017, attraverso una contestuale variazione dello stesso, applicando l'avanzo accantonato sul risultato d'amministrazione al 31.12.2015 per passività potenziali. Se, in astratto, tale *modus procedendi* risulta corretto e conforme con il nuovo principio contabile pur non essendo stato approvato il rendiconto 2016, avendo la Giunta provveduto ad approvare il prospetto dell'avanzo presunto al 31.12.2016 entro il 30 gennaio 2017 da cui non emerge disavanzo di amministrazione anche all'esito della ricostituzione di tutti i vincoli ed accantonamenti, in concreto non può che prendersi atto –in assenza del registro del contenzioso e di puntuali indicazioni nella relazione sulla gestione 2015 circa la composizione del fondo di accantonamento– di quanto attestato dal responsabile dell'istruttoria circa l'inclusione del presente contenzioso nella determinazione del fondo di accantonamento al 31.12.2015.

Si segnala, tuttavia:

- 1) di integrare l'oggetto della deliberazione aggiungendo alla fine "E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019";

Si raccomanda, infine, al dirigente del servizio finanziario il rispetto dell'art. 23 del regolamento sui controlli interni, inserendo nel report trimestrale sugli equilibri di bilancio, da trasmettere all'OREF per l'asseverazione ed al consiglio comunale per la presa d'atto, per il quale è già scaduto anche il secondo report del 2017, il monitoraggio dei debiti fuori bilancio di nuova formazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. *Vito Antonio Benanno*



⁵ Si raccomanda di allegare alla proposta la nota dell'avvocatura



Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI - VERBALE - PARERE N.17/2017 -

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART 194, COMMA 1 LETT A, DEL D.LGS 267/2000 – DERIVANTE DA SENTANZA N.180/2017 – EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO–CAUSA CIVILE COMUNE DI ALCAMO CONTRO AMATO COSTRUZIONE SRL – N.R.G. 768/2015..

Il Collegio dei Revisori, del Comune di Alcamo, nelle persone del Presidente Dott. Vincenzo Calogero Catalano , dei componenti Dott. Calogero Sciafani e Dott. Salvatore Fodale;

Preso atto della documentazione ricevuta, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 17/07/2017, con protocollo del Segretario Comunale n.15674 del 24/07/2017, per il riconoscimento di debito fuori bilancio;

Visto il contenuto della richiamata delibera numero 63 del 17/07/2017, le disposizioni richiamate e l'oggetto dei fatti che ha determinato l'importo da risarcire, in € 961,98 oltre interessi, quale dovuto per saldo prestazioni eseguiti, oltre spese di giudizio per € 330,00 , CPA ed IVA, per un totale di € 1.900,00;

Visto i motivi della sentenza che condanna al Comune di Alcamo a pagare la somma quantificata nell'importo di € 1.900,00 per sviluppo sulla pronuncia definitiva sentenza n.180/2017 del Giudice di Pace, in data 27/04/2017;

Visto la quantificazione dell'importo da inserire nella voce di spesa titolate: 10.5.1 " Missione 10 programma 05 titolo 1- Spese Correnti Viabilità e infrastrutture stradali di € 1.900,00 e dell'utilizzo del fondo contenzioso accantonato, proveniente dall'avanzo di amministrazione.

Ritenuto che tale spesa non turba gli aspetti contabili posti negli equilibri di bilancio,

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 53 legge 142/90 recepita dalla L. R. 48/91;

Visto l'art. 239 del Tuel 267/2000, comma 6 lett. B, nonché del mantenimento degli equilibri di bilancio e del saldo di finanza pubblica;

Visto le norme contenute nel Titolo VII del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 194;

RILEVATO CHE

- Che trattasi, come in oggetto descritto, di un debito fuori bilancio quantificato in € 1.900,00 ai sensi dell'art. 194, comma 1. Lettera A, per sentenza passata in giudicato ed esecutiva, che se non determinato nella sua liquidazione e riconoscimento, potrebbe provocare ulteriori danni patrimoniali all'Ente, per maggiori richieste risarcitivi e moratori ;
- Che le norme citate e i pareri espressi costituiscono motivi di atti legittimi,
- Che il caso presenta un'obbligazione contrattuale, anche se di poca entità, le cui ragioni per il ritardato pagamento, ricadono al stringente patto di stabilità interno. Fatto che ha causato il ricorso giudiziale di riconoscimento per ingiunzione del creditore. In tali casi, il Collegio da poco nominato, per il prosieguo, esprime il diritto di essere preventivamente informato per le azioni e decisioni di merito, al fine di verificare ogni effetto dubbioso di eventuale probabile danno all'Ente.

Il Collegio dei Revisori

Esprime ***parere favorevole*** al riconoscimento del debito fuori bilancio, invita

l'Ente ad inviare la deliberazione del Consiglio Comunale alla Procura della Corte dei Conti

per gli adempimenti di competenza.

Alcamo ,li 30/08/2017

Il Collegio dei Revisori

(Firmata Digitalmente)

Presidente Dott. Vincenzo Calogero Catalano

Componenti: Dott. Calogero Sclafani

Dott. Salvatore Fodale.



COMUNE DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
Bilancio - Programmazione - Finanze - Patrimonio e Contenzioso - Affari Legali - Organismi Partecipati - Programmazione Comunitaria.

VERBALE N° 89 DEL 11/09/2017

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) **Richiesta parere d'urgenza su proposta di deliberazione di C.C. n° 55 del 16/06/2017 avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 18/2017 del 13/01/2017, R.G. 810/2013 Tribunale di Trapani Sezione Lavoro – Parrino V.A.". Audizione del Dirigente DELLA Direzione 2 Affari Generali e Risorse Umane Avv. Giovanna Mistretta e dell'Istruttore Direttivo Contabile Rag. Giovanni Dara;**
- 2) **Richiesta parere d'urgenza su proposta di deliberazione di C.C. n° 63 del 17/07/2017 avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, C.1, A) D.Lgs 267/2000 derivante da sentenza n. 180/2017 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile Comune di Alcamo contro Amato Costruzioni SRL – N.R.G. 768/2015". Audizione del Geometra Filippi Liborio e dell'Istruttore Direttivo Tecnico Bastone Nunzio.**

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Lombardo Vito	SI		09,30	12,30		
V/Presidente	Allegro Anna Maria	SI		09,30	12,30		
Componente	Scibilia Noemi	SI		09,30	12,30		
Componente	Messana Saverio	SI		09,30	12,30		
Componente	Ferrara Annalisa	SI		09,30	12,30		
Componente	Ruisi Mauro		SI				

L'anno Duemiladiciasette (2017), il giorno 11 del mese di Settembre, alle ore 09,30, presso la sede dell'Assessorato alla Cultura, ubicata nei locali comunali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora risultano presenti il Presidente Lombardo Vito e i Componenti Allegro Anna Maria, Scibilia Noemi, Saverio Messina e Ferrara Annalisa.

Il Presidente Lombardo, coadiuvato dal Consigliere più anziano Scibilia che fa le veci di Segretario, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Alle ore 09,30 fa ingresso l'Istruttore Direttivo Tecnico Bastone Nunzio, a cui va il saluto da parte dei Componenti la Commissione.

Il Presidente Lombardo propone il prelievo del secondo punto all'Odg e lo pone a votazione. La Commissione all'unanimità vota favorevolmente la proposta del Presidente. Il Presidente Lombardo dà lettura del secondo punto all'O.d.G.:

Richiesta parere d'urgenza su proposta di deliberazione di C.C. n° 63 del 17/07/2017 avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, C.1, A) D.Lgs 267/2000 derivante da sentenza n. 180/2017 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile Comune di Alcamo contro Amato Costruzioni SRL – N.R.G. 768/2015". Audizione del Geometra Filippi Liborio e dell'Istruttore Direttivo Tecnico Bastone Nunzio.

Il Presidente Lombardo cede la parola al Funzionario comunale al fine di relazionare in merito.

Il Geometra Bastone puntualizza e legge la Relazione Conoscitiva dei lavori di manutenzione straordinaria della strada rurale denominata Fastuchera.

RELAZIONE CONOSCITIVA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE FASTUCHERA

Richiesta Interessi ritardato pagamento scaturente Fattura n° 4 del 12-02-2013

Premesso che:

- Con Deliberazione di G. M. n° 84 del 25-03-2010, di I.E., si approvava il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria della strada rurale Fastuchera, redatto dall'Ing. Francesco Misuraca, dell'importo complessivo di € 200.000,00 (Allegato 1);
- Con Determinazione Sindacale n° 54 del 28-04-2010:
 1. Si impegnava l'importo di € 200.000,00 nel seguente modo:
 - per € 44.000,00 al Cap. 231111/78 cod. int. 2.09.01.01 " Spese per finanziamento opere di urbanizzazione primarie e secondarie intervento di risanamento urbano ed ambientali aree abusive Cap. E 3255 " bilancio esercizio 2006;
 - per € 130.000,00 al Cap. 232211/77 cod. int. 2.08.01.01." Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie servizio viabilità Cap. entrata 3250" bilancio esercizio 2008;
 - per € 12.517,05 al Cap. 232211/77 cod. int. 2.08.01.01." Acquisizione di beni immobili e relative

- manutenzioni straordinarie servizio viabilità Cap. entrata 3250" bilancio esercizio 2006;
- per € 13.482,95 al Cap. 232211/77 cod. int. 2.08.01.01." Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie servizio viabilità Cap. entrata 3250" bilancio esercizio 2006;
- 2. si autorizzava, ai sensi dell'art. 24 bis, comma 2, della L. 109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. 7/2002 e s.m.i., il ricorso al cottimo appalto per i lavori di "Manutenzione straordinaria della strada rurale Fastuchera" dell'importo dei lavori pari ad € 139.964,85 + € 60.035,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione per un importo complessivo di € 200.000,00 (Allegato 2);
- la lettera di invito al Cottimo Fiduciario prot. n° 56546/8 del 08-11-2010 dei lavori di Manutenzione Straordinaria Della Strada Rurale Fastuchera, richiedeva, alle Imprese Invitate a partecipare, una dichiarazione di cui alla lettera t) *"di accettare la liquidazione dell'importo contrattuale del cottimo di che trattasi, considerato che inciderà negativamente sui parametri del patto di stabilità, nell'anno 2011 come disposto con delibera di G.M. n° 247 del 03-08-2010, salvo la possibilità di accedere alle convenzioni stipulate con gli istituti di credito per sostenere l'accesso al credito dei fornitori del Comune"* (Allegato 3);
- la Ditta Amato Costruzioni S.r.l. nell'Allegato A di partecipazione al Cottimo Fiduciario dei lavori di che trattasi ha dichiarato al punto s) *"di accettare la liquidazione dell'importo contrattuale del cottimo di che trattasi, considerato che inciderà negativamente sui parametri del patto di stabilità, nell'anno 2011 come disposto con delibera di G.M. n° 247 del 03-08-2010, salvo la possibilità di accedere alle convenzioni stipulate con gli istituti di credito per sostenere l'accesso al credito dei fornitori del Comune"* (Allegato 4);

Considerato che:

- con contratto n° 8887 di Rep. del 01-02-2011, registrato a Trapani il 22-02-2011 al n° 123 serie 1°, i lavori di che trattasi, venivano affidati all'Impresa Amato Costruzioni S.r.l. con sede legale in Alcamo (TP) c.da Mulinello Battiata, per un importo contrattuale € 97.599,99 al netto del ribasso d'asta del 28,2186%, più € 3.996,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €101.596,48;
- i lavori sono stati consegnati in data 14-03-2011 giusto verbale redatto in pari data;
- i lavori sono stati sospesi in data 12-05-2011 e ripresi in data 10-10-2011;
- a seguito della ripresa dei lavori la D.L. ing. Francesco Misuraca ha redatto il 1° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 12.05.2011 (data della sospensione dei lavori) dell'importo netto di €. 55.888,16;
- il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Nunzio Bastone in data 24/08/2011 ha emesso il certificato n°1 di pagamento della prima rata di €.55.608,72 relativo al 1°S.A.L.;
- con Deliberazione di G.M. n° 226 del 10-08-2011 si deliberavano le direttive in materia di stabilizzazione finanziaria e di Patto di Stabilità Interno per il triennio 2011-2013 . Atto di indirizzo. (Allegato 5)
- con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 2142 del 16-09-2011 si liquidava il certificato n°1 di pagamento della prima rata del 24-08-2011 alla Ditta Amato Costruzioni s.r.l. per lavori al 1°S.A.L., giusta Fattura n° 34/11 del 24-08-2011 della Ditta Amato Costruzioni s.r.l., (Allegato 6);
- la sopracitata determinazione riporta l'istanza, della Ditta Amato Costruzioni s.r.l., per la cessione dei crediti di cui all'art. 9, comma 3 bis, del Decreto n° 185 del 29-11-2008, convertito con modificazioni dalla L. n° 2 del 28-01-2009, del 14-09-2011, pervenuta agli atti di questo Settore in pari data prot. int. S.T. n° 8724, così come richiesto da questa Stazione appaltante nella lettera di invito (Allegato 3) e nella dichiarazione resa dalla Ditta Amato Costruzioni s.r.l. in sede di gara (Allegato 4);

- la Ditta Amato Costruzioni S.r.l. non ha formalizzato la cessione di credito di cui alla sopra citata istanza, questo Ente con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 66 del 27-01-2012 ha proceduto al pagamento del certificato n°1 di pagamento della prima rata del 24-08-2011 relativo alla Fattura n° 34/11 del 24-08-2011 della Ditta Amato Costruzioni s.r.l. (Allegato 7)
- i lavori sono stati ultimati in data 02-03-2012 giusto Certificato redatto in data 06-03-2012;
- con Determinazione Dirigenziale del 6° Settore Servizi Tecnici n° 02102 del 05/12/2012 si approvavano gli atti di contabilità finale, la relazione sul conto finale, e il certificato di Regolare esecuzione. (Allegato 8)

Si rappresenta che gli atti di contabilità finale, la relazione sul conto finale, e il certificato di Regolare esecuzione, di cui all'Allegato 7, nonché il Registro di contabilità (Allegato 9), sono stati firmati dal Legale Rappresentante della Ditta Amato Costruzioni s.r.l. senza opporre alcuna riserva.

Successivamente:

- all'approvazione degli atti di contabilità finali la Ditta Amato Costruzioni s.r.l. ha trasmesso a questo Ente la Fattura n° 04/2013 del 12-02-2013 per interessi legali e moratori per ritardato pagamento della Fattura n° 34/11 del 24-08-2011 della Ditta Amato Costruzioni s.r.l (Allegato 10), contestata con nostra nota Raccomandata prot. n° 14795 del 14-03-2013 (Allegato 11);
- La Ditta Amato Costruzioni s.r.l., rispettivamente con note prot. n° 43/U/2013 del 25-03-2013, prot. n° 73/U/2013 del 13-05-2013 pervenute agli atti di questo Ente rispettivamente con prot. n° 17000 del 25-03-2013 e prot. n° 25547 del 13-05-2013, e con nota dello Studio legale del 27-01-2014 reiterava la richiesta degli interessi legali e moratori per ritardato pagamento della Fattura n° 34/11 del 24-08-2011 della Ditta Amato Costruzioni s.r.l. (Allegati 12)
- Questo Comune con note raccomandate, rispettivamente prot. n° 22877 del 24-04-2013, prot. n° 31127 del 11-06-2013 e prot. n° 13666 del 06-03-2014 ha rigettato le superiori richieste (Allegati 13), alle cui motivazioni si rimanda anche ai fini della resistenza in giudizio.

Il Geometra Bastone sottolinea che la problematica del suddetto debito fuori bilancio riguarda il ritardato pagamento delle fatture e nello specifico il pagamento degli interessi moratori.

Alle ore 10:15 entra il Geometra Filippi Liborio.

Il Geometra Filippi Liborio, dopo aver ricevuto la parola dal Presidente Lombardo evidenzia la parte del suddetto debito relativa all'affidamento dei lavori della segnaletica stradale e che la ditta Amato Costruzioni SRL si aspettava che venisse pagata entro l'anno.

Il Consigliere Messina chiede se il Comune di Alcamo ha firmato un contratto in cui descriveva le problematiche dell'Ente relativamente allo sfioramento del Patto di Stabilità e del ritardo del pagamento.

Il Geometra Bastone afferma che esiste un contratto sottoscritto dalle parti come è descritto nella Relazione Conoscitiva. Il Geometra Bastone conclude dicendo che il Giudice di Pace del Comune di Alcamo ha condannato il Comune al pagamento della somma complessiva di euro 961,98, oltre gli interessi spettanti dalla scadenza delle fatture fino al soddisfo, alle spese del giudizio di

opposizione pari a 330 euro ed oltre alle spese del procedimento d'ingiunzione pari ad euro 171,50.

Alle 10:30 entra il Rag. Dara Giovanni.

La Commissione, leggendo la sentenza del Giudice di Pace, constata che la clausola prevista dal contratto tra il Comune e l'azienda Amato Costruzioni Srl viene definita dallo stesso Giudice di Pace vessatoria e quindi non regolare.

Alle 10:45 lasciano la Commissione il geometra Bastone e Filippi.

Il Presidente Lombardo dopo aver letto il 1 punto all'Odg: (**Richiesta parere d'urgenza su proposta di deliberazione di C.C. n° 55 del 16/06/2017 avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 18/2017 del 13/01/2017, R.G. 810/2013 Tribunale di Trapani Sezione Lavoro – Parrino V.A.". Audizione del Dirigente DELLA Direzione 2 Affari Generali e Risorse Umane Avv. Giovanna Mistretta e dell'Istruttore Direttivo Contabile Rag. Giovanni Dara.**), cede la parola al Rag. Dara.

Il Rag. Dara sottolinea che ci sono 4 debiti fuori bilancio della medesima fattispecie: ovvero 4 dipendenti a tempo determinato e parziale hanno adito il Giudice del Lavoro in quanto, citando la direttiva europea che stabilisce che un contratto a tempo determinato non può essere prorogato per più di 36 mesi, chiedevano la modifica del loro contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Il Comune di Alcamo è stato condannato non alla stipulazione di un nuovo contratto a tempo indeterminato, ma al pagamento di 10 mensilità dello stipendio a titolo di risarcimento del danno, oltre alle spese legali. Nello specifico del debito fuori bilancio all'Odg, il Comune è tenuto a pagare al dipendente V.A. Parrino euro 8.843,83 per 10 mensilità a titolo di risarcimento, oltre 2.010,00 più Iva e Cpa per spese processuali pari ad euro 2.932,83 per un importo complessivo di Euro 11.776,66. Il Rag. Dara afferma che l'Ufficio ha già preparato la richiesta per l'appello e al momento l'avvocato di controparte non ha ancora messo in esecuzione l'intera somma, ma solo quella riguardante le spese legali.

Alle 11:15 entrano l'Ispettore Bonghi Salvatore e l'Istruttore Direttivo Amministrativo Melia Ignazio.

Il Consigliere Messina chiede come sia possibile che il Comune di Alcamo paghi il risarcimento, quando è la Regione Sicilia a pagare il 70% dello stipendio?

Il Rag. Dara risponde che il dipendente ha un contratto con il nostro Ente e non con la Regione.

Alle ore 11:20 esce il Rag. Dara.

L'Ispettore Bonghi Salvatore e l'Istruttore Direttivo Amministrativo Melia Ignazio chiedono alla Commissione di poter relazionare relativamente al debito fuori bilancio previsto all'Odg del 12/09/2017 alle ore 09:30, in quanto impossibilitati per motivi personali a presenziare nel giorno suddetto. La Commissione all'unanimità accoglie la richiesta e cede la parola ai relatori. L'Istruttore Direttivo Amministrativo Melia Ignazio riferisce alla Commissione che il Vice Comandante Fazio non ha seguito la pratica a causa della parentela con l'avvocato della controparte, Avvocato Solina. Relativamente al "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio a favore della Società Generali Italia Spa (subentrata all'Ina Assitalia Spa) giusta sentenza non definitiva n. 1127/2013 confermata con sentenza definitiva n. 146/2015, entrambe emesse dal Tribunale di Trapani, nell'ambito del procedimento n. 50547/2009 R.G.", l'Istruttore Direttivo Amministrativo Melia Ignazio afferma che generatore del fatto è un sinistro stradale. In Via Vittorio Emanuele sono stati installati due dissuasori del traffico collaudati a norma di legge. Il fatto dannoso si è verificato quando l'autovettura guidata dal titolare sig. Rocca andava ad impattare contro i dissuasori manovrati tramite telecomando a distanza da un dipendente comunale. A seguito del sinistro si è instaurato un contenzioso tra il sig. Rocca ed il Comune. Il comune ha chiamato in causa l'Assicurazione Ina Assitalia Spa, la ditta che ha installato i dissuasori e il dipendente comunale.

Alle 12:15 escono l'Istruttore Direttivo Amministrativo Melia Ignazio e l'Ispettore Bonghi Salvatore.

La Commissione constatata la complessità del caso in esame decide di rinviare il parere per una ulteriore trattazione della vicenda a data da destinarsi per avere maggiori chiarimenti a riguardo. Pertanto nella seduta di Consiglio Comunale del 13/09/2017 la Seconda Commissione chiederà il ritiro e rinvio del suddetto punto all'Odg.

Finita la discussione, il Presidente Lombardo mette ai voti il parere relativamente ai debiti fuori bilancio all'Odg:

1) "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, C.1, A) D.Lgs 267/2000 derivante da sentenza n. 180/2017 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile Comune di Alcamo contro Amato Costruzioni SRL – N.R.G. 768/2015".

VOTANO ESPRIMENDO PARERE FAVOREVOLE: Lombardo Vito, Allegro Anna Maria, Scibilia Noemi, Ferrara Annalisa e Saverio Messina;

VOTANO ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO: Nessuno;

VOTANO ASTENENDOSI: Nessuno.

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

**LA COMMISSIONE ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

- 2) "Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 18/2017 del 13/01/2017, R.G. 810/2013 Tribunale di Trapani Sezione Lavoro – Parrino V.A."

VOTANO ESPRIMENDO PARERE FAVOREVOLE: Lombardo Vito, Allegro Anna Maria, Scibilia Noemi, Ferrara Annalisa e Saverio Messina;

VOTANO ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO: Nessuno;

VOTANO ASTENENDOSI: Nessuno.

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

**LA COMMISSIONE ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

Avendo esaurito la trattazione del punto all'ordine del giorno e preso atto che non ci sono richieste di intervento da parte dei Colleghi Consiglieri, alle ore 12:30 il Presidente Lombardo dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE
F.TO LOMBARDO VITO

IL SEGRETARIO
F.TO SCIBILIA NOEMI